COMMERCIO IN SEDE FISSA. PARTICOLARITÀ

- Vicinati e somministrazione non assistita

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29

- Art. 10 - Somministrazione non assistita.
- 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività.
  2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.
  3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
  4. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
  5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all' articolo 32, comma 1.

POSSIBILITÀ DI INSTALLARE UN EROGATORE DI BIRRA SOPRA IL BANCO DI UN ESERCIZIO DI VICINATO

- Risoluzione 212752 del 01/12/2014: «La birra è una bevanda alcoolica e pertanto somministrabile per il consumo immediato non negli esercizi legittimati all'attività di vendita al dettaglio ma esclusivamente negli esercizi abilitati per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande L. 287/1991 modificata ed integrata dal D.Lgs. 59/2010».

MACCHINETTA AUTOMATICA DI CAFFÈ FORNITA IN COMODATO D'USO GRATUITO

- Risoluzione 153037 del 07/05/2018: «è ammissibile posizionare all'interno di un vicinato un distributore automatico di caffè in comodato d'uso purché il consumatore una volta acquistata la cialda, da solo si prepari il caffè senza alcun tipo di somministrazione da parte del titolare dell'esercizio commerciale». In Veneto la Legge Regionale 29/2007 è più restrittiva in quanto l'art. 10 «Somministrazione non assistita» prevede che nei vicinati e panifici sia consentito il consumo sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda , con esclusione di qualsiasi forma di cottura e riscaldamento.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012,N. 50

TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

- esercizi di vicinato;
- medie strutture di vendita;
- grandi strutture di vendita.

Esercizi di vicinato.

L'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

- L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

Media struttura di vendita

L'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati.

L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

- L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.
- Il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma precedente sono soggetti a SCIA, da presentarsi al SUAP. Il subingresso nelle medie strutture del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 (requisiti morali ed in caso di settore alimentare quelli professionali);
b) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Il procedimento di autorizzazione commerciale prevede un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi entro il predetto termine.

In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di due anni, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

- In caso di sospensione dell'attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo (D.Lgs 114/1998 art. 22, c.4, lett. b)), il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

Medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;

La normativa regionale stabilisce in primis che il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.

Pertanto nessuna autorizzazione o scia può essere presentata se non legittimata dal rilascio di idoneo titolo edilizio che autorizzi la realizzazione della superficie di vendita richiesta con gli *standard* urbanistici previsti dalla norma.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

Qualora in tale struttura s'intenda esercitare un'attività commerciale in forma di più esercizi commerciali (più di un negozio) inseriti in un'unica struttura edilizia con spazi di servizi comuni, (rientra nella definizione di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3 della legge regionale del veneto 50/2012) si configura come "medio centro commerciale" con superficie di vendita compresa tra i 251 e 1.500 mq oppure tra i 1.501 e 2.500 mq.

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50

- Il soggetto attuatore (ditta, impresa o società) che intenda esercitare direttamente o anche indirettamente un'attività commerciale (anche mediante successivi contratti di subingresso per i singoli negozi in medio centro commerciale) in forma di più esercizi commerciali inserti in "medio centro commerciale" dovrà essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inseriti nell'oggetto sociale della visura camerale.

ESTRATTO SENTENZA N. 251 ANNO 2013 CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° marzo 2013, depositato il successivo 5 marzo e iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2013.

ESTRATTO SENTENZA N. 251 ANNO 2013 CORTE COSTITUZIONALE

- Posto che la disciplina della VIA rientra senza alcun dubbio nella tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello stato (sentenze n. 221 del 2010 e n. 234 del 2009), ne consegue che la disposizione regionale impugnata, discostandosi da quanto previsto dal D.Lgs. N. 152 del 2006, allegato IV alla parte II, punto 7, lettera b), è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), cost., Nella parte in cui non include tra le strutture soggette a verifica di assoggettabilità (a VIA) i centri commerciali di medie dimensioni.

ESTRATTO SENTENZA N. 251 ANNO 2013 CORTE COSTITUZIONALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della regione veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del veneto) nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni.

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- Art. 1 - Ambito di applicazione.
- La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui all'Allegato A in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, nonché il riordino delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all'Allegato B, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- Art. 2 - Finalità.
- 1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione del procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e il suo coordinamento con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto, nonché la migliore tutela preventiva dell'ambiente, la protezione della salute umana e la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia ambientale.

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2016, N. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

- Art. 3 - Definizioni.
- e) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;

ALLEGATO A (ARTICOLI 4 E 5)

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA REGIONE E PROVINCE IN MATERIA DI VIA E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A2: PROGETTI 'SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

materie prime lavorate.		
7. Progetti di Infrastrutture		
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;		Provincia
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;		Provincia
b1) progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;		Provincia
b2) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012;		Provincia
b3) parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;		Provincia

CARICAMENTO PRATICA IN WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT

- Allegato obbligatorio
- provvedimento di non assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, rilasciato dalla Provincia/Città Metropolitana

VENDITA SU AREA PUBBLICA E ANTISTANTE L'ESERCIZIO COMMERCIALE IN OCCASIONE DI SAGRE E FIERE, ECC

- Allegato A alla DGR 184 del 21 febbraio 2017.
- Punto 5: il Comune, durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere può concedere agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione.
- Il comune può anche prevedere che parte della superficie autorizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità.

SCIA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TIPO B

- "Legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 (BUR n. 90/2024)": Modifiche alla Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 «Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche» di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

- Art. 6 - Norma di prima applicazione.
  - 1. Le autorizzazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PARTICOLARITÀ

- Commercio itinerante su area di distributori carburanti:
- Faq della Regione del Veneto: «Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da pubblico passaggio ed su ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. I parcheggi della discoteca e dei supermercati nonché le aree dei distributori di carburanti non sono aree destinate all'uso pubblico, bensì aree private destinate all'uso da parte di una cerchia di persone che, seppur numerosa, è determinata (i frequentatori della discoteca, i clienti del supermercato e del distributore). Conseguentemente non è possibile posizionarsi in tali aree per esercitare il commercio itinerante».

DECADENZA PER MANCATA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO IN AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

- La L.R. Veneto 10/2001 stabilisce che la domanda di sub-ingresso in autorizzazione per il commercio su area pubblica deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dall'acquisto della relativa azienda.
- La decadenza di cui all'art. 6 della legge ha carattere sanzionatorio e non già dichiarativo. Pertanto, non opera ope legis per il semplice decorso del tempo, ma è sempre preceduta dalla contestazione all'interessato e dall'assegnazione allo stesso di un congruo termine per la presentazione di eventuali deduzioni e giustificazioni (in tal senso Cons. Stato n. 116/1985).

DECADENZA PER MANCATA COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO IN AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

- La perdita del diritto all'esercizio dell'attività consegue, quindi, all'adozione di un atto amministrativo che accerti la decadenza e ne renda operativi gli effetti.
- Stante quanto sopra, nel caso di domanda presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui si è verificato il fatto da cui è derivato l'acquisto della gestione dell'azienda, il Comune potrà valutare, qualora non abbia ancora provveduto in merito, l'opportunità di procedere alla dichiarazione di decadenza, tenendo conto delle motivazione ed osservazioni presentate dall'operatore nell'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e della reale rilevanza sostanziale del subingresso sulla vita dell'azienda (conformemente a quanto affermato dal TAR Veneto in sent. n. 1540/05).

INDIRIZZI REGIONALI

- *Home restaurant* e *home food*, ovverosia di quelle attività, rispettivamente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di preparazione di cibi svolte all'interno delle mura domestiche.
- Per quanto concerne *l'home restaurant* si evidenzia che ad oggi, in assenza di una specifica disciplina trovano applicazioni le vigenti disposizioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e successive modificazioni.

INDIRIZZI REGIONALI

- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero per le Imprese e il Made in Italy) con l'allegata risoluzione n. 493338 del 6 novembre 2017 l'operatore interessato è tenuto a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), qualora l'attività ricada nell'ambito di zone non soggette a tutela secondo la programmazione comunale di settore, oppure una richiesta di autorizzazione, qualora l'attività ricada nell'ambito delle predette zone, dichiarando il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività medesima. In particolare, è necessario dichiarare il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni.

INDIRIZZI REGIONALI

- In assenza, altresì, di specifiche disposizioni normative di carattere derogatorio sul piano urbanistico ed edilizio, quali possono desumersi, a titolo esemplificativo, dall'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni in materia di disciplina dell'attività agrituristica, l'attività di *home restaurant* dovrà essere svolta, per l'appunto, nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali, con particolare riferimento alle norme relative alla destinazione d'uso dei locali, come previsto dagli articoli 8, comma 8, 8-bis, comma 4 e 9, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 29 del 2007. Rimane, altresì, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, per le quali si rinvia, tra l'altro, alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 31 marzo 2020 "*Aggiornamento delle procedure di notifica e registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 ed introduzione della comunicazione ai sensi del D.Lgs. n 29/2017. Modifica alla D.G.R. n.3710 del 20 novembre 2007*".

INDIRIZZI REGIONALI

- Si precisa, con l'occasione, che la previsione relativa all'attività di *home restaurant* nell'ambito della modulistica prevista dal portale telematico www.impresainungiorno.gov.it rileva ai soli fini della notifica sanitaria ai sensi della vigente normativa e non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
- In coerenza con quanto formulato dal Ministero dell'Interno con l'allegata risoluzione n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, per l'attività di *home restaurant* non è applicabile la disciplina in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande, di cui al decreto ministeriale n. 564 del 17 dicembre 1992; l'attività rimante tuttavia assoggettata agli ordinari controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi delle autorità di pubblica sicurezza, comuni a tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

RISOLUZIONE n. 557/PAS/U/015816 DEL 14 OTTOBRE 2016

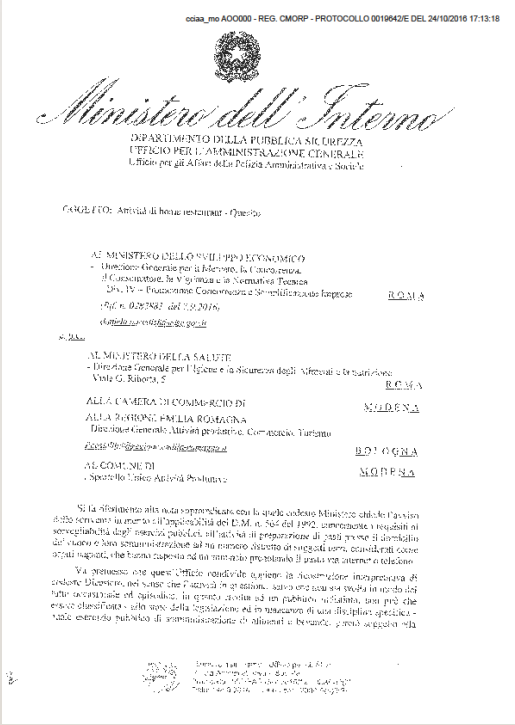

ccia_mo AOO000 - REG. CMORP - PROTOCOLLO 0019642/E DEL 24/10/2016 17:13:18

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Attività di home restaurant - Quesito

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Div. IV – Promozione Concorrenza e Semplificazione Imprese — ROMA

(Rif. n. 0282981 del 7.9.2016)

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Viale G. Ribotta, 5 — ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI — MODENA

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Attività produttive, Commercio, Turismo — BOLOGNA

AL COMUNE DI — MODENA
- Sportello Unico Attività Produttive

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale codesto Ministero chiede l'avviso della scrivente in merito all'applicabilità del D.M. n. 564 del 1992, concernente i requisiti di sorvegliabilità degli esercizi pubblici, all'attività di preparazione di pasti presso il domicilio del cuoco e loro somministrazione ad un numero distretto di soggetti noti, considerati come ospiti ingenti, che hanno risposto ad un annuncio pretestando il tramite via internet o telefono.

Va premesso che quest'Ufficio condivide appieno la ricostruzione interpretativa di codesto Dicastero, nel senso che l'attività in questione, salvo che non sia svolta in modo del tutto occasionale ed episodico, in quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che essere classificata - allo stato della legislazione ed in mancanza di una disciplina specifica - quale esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò soggetto alla

INDIRIZZI REGIONALI

- MINISTERO: Relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al citato regolamento n. 564 del 1992, IL Ministero ha precisato che l'attività in discorso non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto ha evidenziato che, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli home restaurant di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.
- Per quanto concerne l'attività di impresa alimentare domestica (IAD), o *home food*, intesa quale attività di preparazione, in cucina domestica, di alimenti e bevande destinati alla vendita, si configura come attività di impresa artigiana che può essere svolta anche nella propria abitazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di artigianato di cui alla legge n. 443 del 1985, con conseguente obbligo di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

INDIRIZZI REGIONALI

- È pertanto da escludersi ogni riferimento all'attività non professionale svolta da persone fisiche, in quanto, per definizione normativa, colui che esercita la suddetta attività di preparazione alimenti e bevande svolge *ex se* attività di impresa.
- Trattandosi, pertanto, di attività di impresa artigiana, nelle more dell'approvazione di uno specifico apparato sanzionatorio disciplinato sul piano nazionale, non trovano applicazione le disposizioni in materia di commercio, ivi incluse le disposizioni sanzionatorie di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010.

INDIRIZZI REGIONALI

- In ragione di quanto sopra osservato, si intende chiarire che per lo svolgimento dell'attività di impresa alimentare domestica (IAD) non è necessaria la previsione di una SCIA, essendo sufficiente la sola notifica sanitaria ai fini dei controlli da parte delle competenti autorità delle norme igienico-sanitarie previste, per le quali si rinvia, tra l'altro, alle disposizioni di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 394/2020.
- Resta inteso che tale attività dovrà svolgersi nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune interessato, con particolare riferimento alle norme relative alla destinazione d'uso dei locali domestici.

IMPRESA ALIMENTARE DOMESTICA

- Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 394 del 31 marzo 2020. Allegato B. Punto 5.1
- Ogni soggetto che intenda intraprendere l'attività di produzione e/o somministrazione di alimenti nell'ambito di un'attività/microimpresa domestica deve notificarla tramite SUAP all'Autorità competente locale, ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del reg. (CE) n. 852/2004.

IMPRESA ALIMENTARE DOMESTICA

- Il regime amministrativo previsto per la «Notifica ai fini della registrazione (Art. 6, Reg. (CE) 852/2004)», di cui all'Accordo conferenza unificata del 4 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, è la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Nell'ambito della notifica devono essere dichiarate le attività che si intendono effettuare, barrando la voce pertinente all'interno della macro categoria scelta.
- Si evidenzia che attraverso la SCIA, l'Operatore del Settore Alimentare OSA si assume ogni responsabilità relativa al rispetto di tutte le altre norme che costituiscono un prerequisito per l'utilizzo della struttura e delle attrezzature da parte dell'impresa alimentare.

IMPRESA ALIMENTARE DOMESTICA

- La Consulta Tecnica Artigianato di Regione Lombardia si è espressa nella seduta del 17 ottobre 2017 in materia di attività di preparazione di alimenti presso l'abitazione, di home restaurant e assimilabili, esprimendo le seguenti considerazioni:
- *«La normativa attualmente applicabile è data dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare l'Allegato II, Capitolo III, che tratta dei "Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici".*

IMPRESA ALIMENTARE DOMESTICA

- Sulla base di tale normativa e in linea con la nota predisposta dalla DG Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2017.0014858 del 09/05/2017, si ritiene che, qualora le attività di preparazione di alimenti presso l'abitazione, di home restaurant e assimilabili, siano svolte con carattere di stabilità e siano rivolte ad un pubblico generalizzato, le stesse rientrino tra le attività di impresa artigiana e siano, pertanto, soggette alla presentazione di una SCIA.
- L'attività deve essere svolta in appositi locali dell'abitazione, i quali devono avere destinazione d'uso commerciale e devono rispettare i requisiti indicati nel citato Capitolo III del Regolamento CE n. 852/2004 (punti 1. e 2.). Le Autorità competenti devono avere accesso a tali locali per effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

IMPRESA ALIMENTARE DOMESTICA

- *Sempre con riferimento al Regolamento CE n. 852/2004, l'Allegato II, Capitolo XII tratta della formazione, da cui si evince che coloro che sono addetti alla manipolazione di alimenti devono aver ricevuto un'adeguata formazione in materia di igiene alimentare.*
- *Si segnala che è stato approvato dalla Camera dei deputati (17 gennaio 2017) un disegno di legge sulla disciplina dell'attività di home restaurant».*

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PARTICOLARITÀ: PICCOLI TRATTENIMENTI ALL'INTERNO DEI PLATEATICI DEI BAR

- Estratto risoluzione n. 52713 del 15/04/2015: «Laddove si sia in presenza di allestimenti ed attrazioni destinate a spettacoli o intrattenimenti pubblici comunque suscettibili di esporre i partecipanti a potenziali rischi per l'incolumità e l'igiene, siano in via di principio da ritenersi necessari la licenza di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito l'allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante è collocato.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PARTICOLARITÀ: PICCOLI TRATTENIMENTI ALL'INTERNO DEI PLATEATICI DEI BAR

- Tuttavia, per quanto riguarda, in specie, i trattenimenti musicali, danzanti o di altra natura all'interno di esercizi pubblici di ristorazione, questo Ufficio ha più volte espresso l'avviso secondo il quale debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio suddetto soltanto gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti la caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, con pagamento di un biglietto d'ingresso ecc.).Lo stesso è da dirsi laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. nei fine settimana).

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PARTICOLARITÀ: PICCOLI TRATTENIMENTI ALL'INTERNO DEI PLATEATICI DEI BAR

- Vanno, invece, considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi o in specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PARTICOLARITÀ: PICCOLI TRATTENIMENTI ALL'INTERNO DEI PLATEATICI DEI BAR

- In tali casi, nei quali il trattenimento è funzionale all'attività della somministrazione di alimenti, può infatti ritenersi che l'esercente attui in materia lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.»

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:
- A. un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- B. un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie tribune);
- C. locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

- i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
  - a) accesso libero senza sovrapprezzo;
  - b) è preponderante l'attività di somministrazione di cibi e bevande, per cui l'evento è meramente complementare accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- c) non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
  d) evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
- e) evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana);

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:
  - i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, (a titolo esemplificativo: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali) anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi e sale scommesse);

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- circoli privati esercenti l'attività anche di spettacolo o trattenimento esclusivamente nei confronti dei propri associati ove non sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (quindi senza possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero senza presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, e senza la presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale;

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- mercati, sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- mostre ed esposizioni di ogni genere quali di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;
- attività quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc. a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- attività scolastiche o parascolastiche alla presenza dei soli genitori e familiari degli scolari/alunni;
- singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S; vedasi Decreto 18 Maggio 2007, coordinato con le modifiche di cui al DM 13 dicembre 2012 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni non sono classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante e devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità (come precisato con Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 del Ministero dell'Interno in analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza; le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- pubbliche manifestazioni quali comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, manifestazioni religiose (Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21/6/2004);
- sale consigliari, ad esempio sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule tribunali, ecc;
- edifici ed eventi per il culto religioso quali ad esempio le processioni religiose

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE L'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, prevede, per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
- È così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica.
- Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S.

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

- L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37.

PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI LINEE GUIDA SUI PUBBLICI SPETTACOLI

Contenuti

- Relazione Tecnica;
- Piano di evacuazione;
- Planimetria;
- Attestato/i rischio incendio elevato con eventuale relativo rinnovo, dei componenti la squadra antincendio;
- Attestato/i addetto/i primo soccorso;
- Scheda rischio sanitario;
- PEC a 118
- Programma della manifestazione.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

- Manifestazione temporanea: inserimento nella programmazione comunale (PEG)
- Manifestazione interesse e successiva gara.
- Coordinamento con uffici interni:
  - programmazione;
  - patrocinio;
  - eventuali contributi o affidamento servizi;
  - occupazione suolo;
  - occupazioni immobili comunali (regolamento comunale per dare in gestione i propri immobili o sale);

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

- aspetti relativi alle installazioni (palchi, pedane, americane, sedie, tribune, ecc.);
- pratica SUAP.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

- Risoluzioni problematiche:
- 1 No somministrazione temporanea su area pubblica senza aver prima esperito bando per assegnazione aree di occupazione.
- 2 Attenzione alle esenzioni dal pagamento del Canone Unico.
- 3 Mostre Mercato L.R. 11/2002 Disciplina del settore fieristico.
- 4 Gestione Spettacoli Viaggianti (sia installazione su area privata sia su area pubblica).
- 5 Deroga ai rumori (tipologia pratica e allegati obbligatori) ed eventuali ordinanze Comunali.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

- 6 Notifica sanitaria collegata alla somministrazione temporanea alimenti e bevande.
- 7 Convocare CCVLPS almeno 30 giorni prima dell'evento;
- 8 Accorgimenti riguardanti la gestione delle CCVLPS; esempi: tabella del rischio sanitario, illuminazione emergenza, generatori, anemometro, separazione area cottura da tendone somministrazione, installazione tendoni come da libretto di installazione o eventuale dichiarazione di corretto montaggio da parte del tecnico incaricato, disposizione sedie e collegamento tra le stesse, predisposizione sedute prima della verifica da parte della commissione, presenza di eventuali discese dall'area adibita al pubblico, valutare eventuale pratica per ottenere agibilità permanente.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Con la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" (di seguito "legge regionale") la Regione ha regolamentato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa europea, delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza, dell'ordine pubblico e della tutela della salute del consumatore.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- L'articolo 11 della legge regionale, come modificato dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, assoggetta lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla segnalazione di inizio attività e, con particolare riferimento all'attività temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico e politico, al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico, attrezzati per il consumo sul posto.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- L'introduzione, con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, della segnalazione di inizio attività in luogo dell'autorizzazione, in recepimento di quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha reso maggiormente difficoltosa l'attività di controllo igienico-sanitario e di sicurezza da parte dei comuni e, conseguentemente, ha contribuito a determinare possibili situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Con tale provvedimento la Regione del Veneto vuole orientare i comuni nella predisposizione di un calendario e di un regolamento delle sagre e delle fiere in cui viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente.
- L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, è disciplinata dall'articolo 11 della legge regionale n. 29 del 2007.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Ai fini del provvedimento in parola, si intende per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- Ai fini del provvedimento in parola, si intende per sagra ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nell'ambito del territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell'albo regionale delle Pro Loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro loco".

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Per la predisposizione dell'elenco, i comuni stabiliscono un termine congruo entro il quale gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo, inviandolo alla Regione.
- L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:
  - a. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
  - b. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
  - c. elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici (e nel caso di impresa, i relativi dati) e dell'attività svolta;

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- d. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f. indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g. relazione previsionale di impatto acustico;
- h. programma della manifestazione;
- i. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Qualora nell'ambito della manifestazione siano previsti eventi per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della manifestazione, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali.
- L'istanza è rigettata nel caso in cui non sia conforme agli atti di pianificazione e programmazione comunali.
- Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma iniziale anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal comune.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- L'elenco annuale di cui al comma iniziale è comunicato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune alla struttura regionale competente in materia di commercio.
- La Giunta regionale pubblica il "calendario regionale delle fiere e delle sagre" che conterrà le seguenti informazioni: a. dati anagrafici dell'organizzatore; b. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; c. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono); d. programma della manifestazione; e. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche e di dare alla manifestazione adeguata pubblicità. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi metereologici, non prevedibili.
- Gli organizzatori delle fiere e sagre devono presentare istanza al comune territorialmente competente nel termine dallo stesso stabilito.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
  - a. manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto;

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- b. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c. anni di svolgimento della manifestazione;
- d. ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Articolo 5
- Durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, SAGRE E FESTE PAESANE

ALLEGATO A DGR NR. 184 DEL 21 FEBBRAIO 2017

- Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori ed il comune.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

- Caricamento pratica nella piattaforma www.impresainungiorno.gov.it;
- Diversi percorsi per attivare il commercio all'ingrosso;

COMMERCIO ALL'INGROSSO

- Parere MISE 0398620 del 26/09/2017 La risoluzione fornisce chiarimenti in relazione ai titoli legittimanti per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso. Risponde , altresì, in relazione all'attività di commercio all'ingrosso alimentare, ai seguenti quesiti : a)se con l'entrata in vigore del predetto d.lgs. 222 l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare possa essere comunicato tramite Comunicazione unica al Registro delle Imprese ed al SUAP, allegando alla medesima contestualmente la SCIA di notifica sanitaria da trasmettersi alla ASL da parte del SUAP; b) se possa essere dichiarato l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare senza deposito senza la presentazione della SCIA di notifica sanitaria; c) se possa essere comunicato l'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso non alimentare senza deposito.

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 398620 del 26 settembre 2017

OGGETTO: **Avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare – Richiesta parere**

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta CCIAA chiede chiarimenti in relazione ai titoli legittimanti per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso.

Richiama, in via preliminare, la risoluzione Mise n. 1149 72 del 23-6-2014, con la quale la scrivente Direzione Generale ha precisato che per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso, sia non alimentare che alimentare, è sufficiente la presentazione della Comunicazione unica alla CCIAA competente, che è tenuta alla verifica a campione del possesso dei requisiti di onorabilità da parte del titolare.

Richiama, altresì, quanto previsto nella tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ossia che per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare viene richiesta la presentazione di una SCIA Unica (Comunicazione + notifica sanitaria).

Fermo quanto sopra, chiede di conoscere le modalità per la comunicazione dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare con e senza deposito e commercio non alimentare senza deposito.

Nello specifico, chiede di conoscere:

a) se con l'entrata in vigore del predetto d.lgs. 222 l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare possa essere comunicato tramite Comunicazione unica al Registro delle Imprese ed al SUAP, allegando alla medesima contestualmente la SCIA di notifica sanitaria da trasmettersi alla ASL da parte del SUAP;

b) se possa essere dichiarato l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare senza deposito senza la presentazione della SCIA di notifica sanitaria;

Via Salaria, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 fax +39 06 4821706
daniela.paradisi@mise.gov.it

RIFERIMENTI

- Dott. Carlo Maretto

- maretto.carlo@gmail.com